

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Villafranca Piemonte, ad uso abbeveraggio bestiame assentita all'Az. Agr. Scarafia Roberto.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 965-46142/2014 del 1-12-2014; Codice Univoco: TO-P-10546.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Az. Agr. Scarafia Roberto - P. IVA 07044280019 - con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Madonna Orti n. 38, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo profondo 18,1 metri in falda superficiale, in Comune di Villafranca Piemonte - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 40 Particella 305 - in misura di litri/s massimi 1,5 e medi 0,003 per complessivi metri cubi annui 100 ad uso agricolo da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il prelievo tramite il pozzo in oggetto è richiesto in soccorso alla derivazione dalla rete acquedottistica potabile. La derivazione di acque sotterranee potrà pertanto essere attuata esclusivamente nel caso in cui sia manifesta la carenza quantitativa e/o qualitativa di risorse idriche dalla citata rete acquedottistica potabile.

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 1-12-2014. (... omissis ...)